



Comune di Como

**REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO
DEI PERMESSI
DI SOSTA AGEVOLATA**



Art. 1 - Definizioni

Residente: persona fisica con residenza anagrafica nel Comune di Como.

Stallo comunale: superficie di proprietà comunale utile alla sosta di veicoli.

Sosta agevolata: possibilità, per i soli residenti, a determinate condizioni, di parcheggio su stalli comunali, con corrispettivo e/o tariffa agevolata.

Permesso: titolo autorizzativo per le varie tipologie di sosta agevolata.

Assegnatario: persona fisica residente nel Comune di Como titolare di permesso autorizzativo di una delle varie tipologie di sosta agevolata.

ASA: Area Sosta Agevolata - area individuata con deliberazione di Giunta Comunale all'interno della quale l'assegnatario beneficia di stalli comunali di sosta agevolata. Le Aree di Sosta Agevolata possono, in toto o in parte, essere tra loro sovrapposte.

Ente gestore: Ente e/o società incaricata dal Comune di Como per la gestione degli autosili e delle aree per la sosta, regolati da tariffa, presenti sul territorio comunale.

Nucleo residenziale: Insieme di persone aventi residenza anagrafica nella medesima unità immobiliare.

Posto auto privato: superficie utile alla sosta di veicoli in area privata di proprietà (anche se non disponibile – ad es. locato a terzi) o in uso a qualsiasi titolo da parte di un componente del nucleo residenziale.

Art. 2 – Oggetto

L'oggetto del presente regolamento è la disciplina, con corrispettivo e/o tariffa agevolata, del rilascio e dell'utilizzo dei permessi per le ASA.

I permessi rilasciati riportano:

- codice identificativo della autorizzazione concessa
- data di scadenza
- targa o targhe dei veicoli autorizzati alla sosta agevolata
- identificazione dell'ASA.



Art. 3 – Corrispettivo e tariffa

Il corrispettivo per il rilascio delle varie tipologie di permesso di sosta agevolata e delle tariffe viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. In assenza di aggiornamento annuale, restano in vigore gli ultimi corrispettivi e le ultime tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 4 - Requisiti

Possono presentare domanda di sosta agevolata, esclusivamente per i veicoli appartenenti alla categoria M1 di cui all'art. 47 del C.d.S., le persone fisiche residenti nel Comune di Como attestando la proprietà del veicolo, il suo possesso a titolo di leasing o la sua assegnazione (solo per veicoli aziendali e/o veicoli in uso esclusivo risultante dalla carta di circolazione).

Non possono essere presentate domande per i seguenti veicoli:

- autocarri;
- camper;
- roulotte.

I richiedenti, per ottenere il rilascio del permesso e/o tariffe agevolate, devono presentare, mediante procedura on line, la relativa domanda all'Ente gestore.

Art. 5 - Segnaletica

Le ASA sono individuate da specifica segnaletica.

Art. 6 – Numero di permessi oggetto di rilascio e durata

Il numero massimo di permessi assegnabili per singola ASA è stabilito dalla Giunta Comunale.

Il numero massimo di permessi di sosta agevolata per nucleo residenziale è stabilito dalla Giunta Comunale.

La Giunta Comunale stabilisce altresì la durata dei permessi rilasciati.

Art. 7 - Criteri di assegnazione

L'ordine di priorità per la formazione della graduatoria di assegnazione dei permessi è il seguente:



- 1) indisponibilità di qualsiasi posto auto privato a qualunque titolo nell'ASA prescelta e/o in un'ASA adiacente;
- 2) essere residenti nell'ASA prescelta;

Nel caso in cui il numero delle domande per ogni ASA superi la disponibilità di permessi assegnabili secondo i criteri di cui sopra, si procederà all'assegnazione degli stessi tramite sorteggio.

Il sorteggio dovrà avvenire in seduta pubblica e sarà realizzato con "Sorteggio elettronico", cioè attraverso l'utilizzo di un apposito algoritmo/software, conforme alle vigenti disposizioni di legge. Nel caso in cui non si possa procedere con il sorteggio elettronico, si procederà con sorteggio manuale. Qualora non vengano soddisfatte tutte le richieste, si procederà con la formazione di una o più liste d'attesa, suddivise per ogni ASA, per priorità e per tipologia di permesso.

Il richiedente assegnatario di permesso di sosta nella propria ASA di residenza, nel caso in cui rifiutasse l'assegnazione, verrà eliminato da tutte le liste di attesa nelle quali rientrava e non potrà ottenere permessi per nessuna ASA; nel caso in cui venisse rifiutata assegnazione in ASA non di residenza, il richiedente verrà eliminato da suddetta lista di attesa rimanendo in graduatoria nella ASA di residenza.

Nel rispetto della graduatoria, l'assegnazione di permessi per ASA può essere rilasciata anche a titolari di posto auto privato.

Art. 8 - Inagibilità dei posti auto e cambio targa

Nel caso di indisponibilità temporanea, per qualunque motivo, di posti auto in una ASA l'assegnatario deve ricoverare il proprio mezzo in altro sito e nessun rimborso o quota parte delle eventuali spese sostenute potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale e/o all'Ente gestore.

In ogni caso l'assegnatario non potrà chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito per l'inagibilità del sito per qualsiasi durata e non potrà in alcun modo opporsi all'eventuale individuazione di una nuova ASA.

Nel caso in cui un residente assegnatario, per qualsiasi motivo, debba utilizzare un veicolo con targa diversa rispetto a quella autorizzata e non di sua proprietà, può richiedere un cambio targa che verrà concesso per un massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, *una tantum* durante la durata del permesso.

Nel caso in cui un residente assegnatario, per documentate ragioni, dimostrando



che il proprio veicolo è trattenuto per motivi di manutenzione meccanica o di carrozzeria, debba utilizzare un veicolo con targa diversa rispetto a quella autorizzata e non di sua proprietà, può richiedere un cambio targa che verrà concesso per il tempo necessario a rientrare in possesso del proprio veicolo e senza limitazioni per il numero di volte durante la durata del permesso di sosta.

Art. 9 - Assenza di custodia

Le ASA non sono custodite. La responsabilità di eventuali danni arrecati all'autovettura non potrà essere imputata all'Amministrazione Comunale né all'Ente gestore.

Art. 10 - Modalità di recesso

RINUNCIA

L'utente che vuole recedere dal permesso di sosta agevolata dovrà darne comunicazione scritta agli Uffici dell'Ente gestore (farà fede la data di ricezione al protocollo dell'Ente gestore) con almeno trenta giorni di preavviso.

Ai fini del rimborso della quota relativa al periodo residuo, il recesso avrà efficacia il primo giorno del mese successivo al decorso di 30 giorni dalla suddetta comunicazione.

DECADENZA

Il venir meno dei requisiti per il rilascio del permesso ne comporta la contestuale decadenza.

Il titolare è tenuto a darne comunicazione scritta agli uffici dell'Ente gestore (farà fede la data di ricezione al protocollo dell'Ente gestore) entro il termine tassativo di 5 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi dell'evento che ha determinato il venir meno dei requisiti.

La mancata comunicazione entro i termini indicati comporterà la decadenza immediata del permesso di sosta agevolata, senza rimborso alcuno della quota versata e non goduta.

Negli altri casi è previsto il rimborso della quota relativa al periodo residuo.

Art. 11 - Revoca della validità del permesso

In qualunque momento, per ragioni di pubblico interesse che prescindano dal profilo soggettivo dell'assegnatario, l'Ente gestore potrà motivatamente revocare il permesso prima della scadenza naturale, informandone il titolare, fermo restando esclusivamente il rimborso al titolare della quota parte del corrispettivo versato in anticipo e non goduto, senza alcun ulteriore onere per



l'Ente gestore.

Art. 12 - Tempi per la presentazione della domanda e pagamento del corrispettivo

Il termine entro cui presentare la domanda per il rilascio del permesso da parte degli aventi diritto, nonché il termine entro cui deve essere effettuato il pagamento del relativo corrispettivo sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

Nel rispetto dei termini deliberati dalla Giunta Comune, l'Ente gestore avvia e conclude la procedura di assegnazione, con pubblicazione del bando per un periodo di almeno 10 gg naturali e consecutivi.

Art. 13 - Controlli e vigilanza

I nominativi dei titolari dei contrassegni saranno iscritti in apposito registro, aggiornato e custodito da parte dell'Ente gestore, così come le liste d'attesa derivanti dall'eventuale sorteggio.

La verifica del possesso dei requisiti e del permanere degli stessi sarà effettuato dall'Ente gestore.

Quanto sovrapposto è da intendersi effettuato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, in particolar modo nelle forme di anonimizzazione o pseudonimizzazione dei dati a tutela degli interessati.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Art. 15 - Norma finale

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere applicazione tutte le norme contenute nei previgenti regolamenti comunali in materia di rilascio e utilizzo di permessi di sosta agevolata.